

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Paolo Pamini per il Gruppo UDC per l'estensione dell'art. 87a della Legge tributaria al fine di esentare ai fini dell'imposta sul capitale le pretese intragruppo

del 23 giugno 2021

Proposta

La presente iniziativa parlamentare elaborata propone di estendere il meccanismo della riduzione dell'imposta sul capitale per partecipazione ai sensi dell'art. 87a della Legge tributaria ticinese (LT, [RL 640.100](#)) anche in proporzione alle pretese vantate da persone giuridiche ticinesi a società del gruppo.

Motivazione

La presente proposta intende favorire la permanenza delle e attirare sul territorio ticinese le persone giuridiche che svolgono funzioni di finanziamento intragruppo, sgravando tali pretese dall'imposta sul capitale. La proposta è peraltro esplicitamente prevista dal diritto federale e sta al Legislatore cantonale cogliere l'opportunità di recepirla nella propria legislazione. [L'art. 29 cpv. 3 LAID](#) (Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, RS 642.14) stabilisce infatti che i Cantoni possano prevedere una riduzione dell'imposta per il capitale proprio ascrivibile ai diritti di partecipazione (possibilità già recepita dall'attuale art. 87a LT), alla proprietà intellettuale che qualifica ai fini degli sgravi sull'imposta sull'utile connessa a brevetti e diritti analoghi (possibilità già recepita dall'attuale art. 87b LT), e ai mutui concessi a società del gruppo (oggetto della presente).

Oggi, non vi è in Ticino alcuna misura fiscale di promozione delle attività di finanziamento intragruppo. Per contribuenti attivi in questo genere di attività molti Cantoni, in particolare della Svizzera centrale, offrono condizioni impositive più favorevoli del Canton Ticino. Strategicamente, tali società non sono tanto importanti per il modesto gettito fiscale diretto quanto per l'ecosistema che ruota attorno a loro, si pensi a titolo di esempio alle attività bancarie e parabancarie (segnatamente legali e consulenziali) connesse a funzioni di *cash pooling* di gruppi societari locali, nazionali ed internazionali.

Il testo di legge è ispirato all'art. 93 cpv. 4 [LT-Lucerna](#) e riprende tre aspetti di quella legislazione cantonale.

1. Si propone di adottare la dicitura di pretese intragruppo (*Konzernforderungen*) anziché dei mutui (formalmente definiti ai sensi degli [artt. 312ss CO](#)) così da far rientrare nel disposto qualsiasi pretesa intragruppo, ivi segnatamente compresi gli *accrued income* in caso di dividendo simultaneo che non sono formalmente né crediti, né mutui.
2. Per evitare abusi connessi a prestiti *back to back* intragruppo, si propone inoltre di sgravare l'imposta sul capitale proporzionalmente all'eccedenza di attivi connessa a pretese e debiti intragruppo (*Aktivenüberschuss von Konzernforderungen und Konzernschulden*), come l'esempio sotto esplicita.
3. Si propone di introdurre un'imposta sul capitale minima di 500 franchi a garanzia della copertura dei costi amministrativi.

L'impatto finanziario è difficilmente stimabile ma – se si considera l'indotto connesso all'ecosistema che ruota attorno alle attività di finanziamento intragruppo – prevedibilmente positivo in termini di gettito fiscale.

Esempi di calcolo

I seguenti esempi, mutuati dalla [sezione del Luzerner Steuerbuch](#) a commento del meccanismo di sgravio dell'art. 93 cpv. 4 LT-Lucerna, esplicitano la modalità di calcolo qui proposta presentando tre fattispecie che presentano contestualmente partecipazioni qualificate sgravate dall'attuale art. 87a LT nonché brevetti sgravati dall'attuale art. 87b LT. In ogni esempio, il secondo bilancio espone gli attivi netti risultanti dalla differenza tra le pretese intragruppo e i debiti intragruppo. La riduzione percentuale dell'imposta sul capitale risulta dalla somma dei valori percentuali evidenziati in giallo.

Esempio 1 – Società holding con pretese intragruppo e brevetti

Attivi	CHF 1'000	%	Passivi	CHF 1'000	%
Attivi vari	500	0.42	Passivi vari	11'000	9.17
Pretese intragruppo	23'000	19.17	Debiti intragruppo	10'000	8.33
Brevetti	500	0.42	Capitale proprio	99'000	82.50
Partecipazioni	96'000	80.00			
Attivi totali	120'000	100.00	Passivi totali	120'000	100.00

Attivi	CHF 1'000	%	Passivi	CHF 1'000	%
Attivi vari	500	0.45	Passivi vari	11'000	10.00
Pretese intragruppo	13'000	11.82	Debiti intragruppo	-	-
Brevetti	500	0.45	Capitale proprio	99'000	90.00
Partecipazioni	96'000	87.27			
Attivi totali	110'000	100.00	Passivi totali	110'000	100.00

Riduzione % imposta sul capitale 99.55

		CHF
Aliquota cantonale imposta su cap.	0.15% Imp. sul cap. ordinaria	262'845
Coefficiente cantonale d'imposta	97% Imp. sul cap. ridotta	1'195
Moltiplicatore comunale	80% Imp. sul cap. dovuta	1'195

Esempio 2 – Società commercialmente attiva con pretese intragruppo e brevetti

Attivi	CHF 1'000	%	Passivi	CHF 1'000	%
Attivi vari	500	2.08	Passivi vari	9'000	37.50
Pretese intragruppo	23'000	95.83	Debiti intragruppo	10'000	41.67
Brevetti	500	2.08	Capitale proprio	5'000	20.83
Partecipazioni	-	-			
Attivi totali	24'000	100.00	Passivi totali	24'000	100.00

Attivi	CHF 1'000	%	Passivi	CHF 1'000	%
Attivi vari	500	3.57	Passivi vari	9'000	64.29
Pretese intragruppo	13'000	92.86	Debiti intragruppo	-	-
Brevetti	500	3.57	Capitale proprio	5'000	35.71
Partecipazioni	-	-			
Attivi totali	14'000	100.00	Passivi totali	14'000	100.00

Riduzione % imposta sul capitale 96.43

			CHF
Aliquota cantonale imposta su cap.	0.15%	Imp. sul cap. ordinaria	13'275
Coefficiente cantonale d'imposta	97%	Imp. sul cap. ridotta	474
Moltiplicatore comunale	80%	Imp. sul cap. dovuta	500

Esempio 3 – Società commercialmente attiva con pretese intragruppo

Attivi	CHF 1'000	%	Passivi	CHF 1'000	%
Attivi vari	500	2.13	Passivi vari	9'000	38.30
Pretese intragruppo	23'000	97.87	Debiti intragruppo	10'000	42.55
Brevetti	-	-	Capitale proprio	4'500	19.15
Partecipazioni	-	-			
Attivi totali	23'500	100.00	Passivi totali	23'500	100.00

Attivi	CHF 1'000	%	Passivi	CHF 1'000	%
Attivi vari	500	3.70	Passivi vari	9'000	66.67
Pretese intragruppo	13'000	96.30	Debiti intragruppo	-	-
Brevetti	-	-	Capitale proprio	4'500	33.33
Partecipazioni	-	-			
Attivi totali	13'500	100.00	Passivi totali	13'500	100.00

Riduzione % imposta sul capitale 96.30

			CHF
Aliquota cantonale imposta su cap.	0.15%	Imp. sul cap. ordinaria	11'948
Coefficiente cantonale d'imposta	97%	Imp. sul cap. ridotta	443
Moltiplicatore comunale	80%	Imp. sul cap. dovuta	500

Disegno di

LEGGE
tributaria del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare elaborata del 22 giugno 2021 di Paolo Pamini per il Gruppo UDC;

d e c r e t a :

I.

La Legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 87a – Riduzione per partecipazione e pretese intragruppo

¹L'imposta sul capitale imponibile di una società di capitali o di una società cooperativa, il cui scopo statutario consiste essenzialmente nell'amministrazione durevole di partecipazioni e che non esercita alcuna attività commerciale in Svizzera, è ridotta nella proporzione esistente fra gli attivi qualificati e gli attivi complessivi, valutati ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell'imposta sull'utile se, a lunga scadenza, gli attivi qualificati o il reddito dagli stessi rappresentano almeno due terzi degli attivi o dei ricavi complessivi. Sono considerati attivi qualificati:

- a) le partecipazioni in ragione di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale di un'altra società;
- b) le partecipazioni in ragione di almeno il 10 per cento agli utili e alle riserve di un'altra società, o;
- c) la detenzione di diritti di partecipazione pari ad un valore venale di almeno un milione di franchi.

²L'imposta sul capitale imponibile di una persona giuridica è ridotta nella proporzione esistente tra l'eccedenza di attivi connessa a pretese e debiti intragruppo e gli attivi complessivi, valutati ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell'imposta sull'utile. È fatta salva un'imposta minima pari a 500 franchi.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2021.